



Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 novembre 2003¹ sulla formazione professionale è modificata come segue:

Inserire prima del titolo del capitolo 2

Art. 28a Commissione federale per le scuole specializzate superiori
(art. 29 LFPPr)

¹ Viene istituita una Commissione federale per le scuole specializzate superiori.

² Nella Commissione sono rappresentati le organizzazioni di settore, le scuole, i Cantoni e la Confederazione.

³ La SEFRI assume la segreteria della Commissione.

⁴ La Commissione fornisce consulenza alla SEFRI in materia di riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori.

Art. 36 cpv. 3

³ Gli attestati professionali e i diplomi sono firmati dal presidente dell'organo responsabile della procedura di qualificazione e da un membro della Direzione della SEFRI.

¹ RS 412.101

Art. 61 rubrica e lett. c

Ripartizione della quota della Confederazione
(art. 52 LFPr)

La quota della Confederazione è suddivisa nel modo seguente:

- c. contributi ai sensi degli articoli 56 e 56a LFPr;

Titolo prima dell'art. 63

Sezione 3: Contributi della Confederazione per lo sviluppo della formazione professionale e le prestazioni particolari di interesse pubblico

Titolo prima dell'art. 65

Sezione 4: Contributi per lo svolgimento degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori, nonché per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori

Titolo prima dell'art. 66

Sezione 5: Procedura di concessione dei contributi

Art. 66 rubrica

Abrogato

Titolo prima dell'art. 66a

Sezione 6: Contributi alle persone che hanno seguito i corsi di preparazione

(art. 56a e 56b LFPr)

Art. 66a Domande di contributi e momento di presentazione

¹ Le persone che hanno seguito i corsi di preparazione agli esami federali di professione o agli professionali federali superiori possono presentare una domanda di contributi federali alla SEFRI.

² Di norma la domanda viene presentata dopo il sostenimento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore.

³ Se le condizioni di cui all'articolo 66e sono soddisfatte, può essere presentata una domanda di pagamento di contributi parziali prima che venga sostenuto l'esame federale di professione o l'esame professionale federale superiore.

Art. 66b Domanda presentata dopo il sostenimento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore

La domanda di contributi presentata dopo il sostenimento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore comprende:

- a. i dati relativi al richiedente;
- b. le ricevute dei costi computabili del corso rilasciate dall'operatore del corso di preparazione;
- c. la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore.

Art. 66c Requisiti di accesso ai contributi

La SEFRI versa contributi se:

- a. al momento della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore il richiedente è domiciliato in Svizzera;
- b. il corso di preparazione seguito:
 1. era iscritto nella lista dei corsi di preparazione di cui all'articolo 66g nell'anno in cui è stato seguito, e
 2. è iniziato al massimo sette anni prima della notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore;
- c. i costi computabili del corso superano i 1000 franchi;
- d. il richiedente è in possesso di una ricevuta che attesta il pagamento dei costi computabili del corso e tale ricevuta non è già stata presentata in occasione di un'altra domanda;
- e. è stato sostenuto un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore;
- f. la domanda viene presentata entro cinque anni dalla notifica della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore.

Art. 66d Domanda di contributi parziali prima del sostenimento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore

¹ La domanda di contributi parziali prima del sostenimento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore comprende:

- a. i dati relativi al richiedente;
- b. un impegno scritto nei confronti della SEFRI a:
 1. sostenere l'esame federale di professione o l'esame professionale federale superiore in questione; e
 2. presentare al massimo entro cinque anni dalla prima domanda la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore;

- c. le ricevute dei costi computabili del corso rilasciate dall'operatore del corso di preparazione;
- d. la prova che secondo l'ultima tassazione definitiva il richiedente è stato esentato dal versamento dell'imposta federale diretta.

² È possibile presentare diverse domande di contributi parziali. Eventuali contributi residui possono essere richiesti dopo il ricevimento della decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore.

Art. 66e Requisiti per i contributi parziali, conteggio e rimborso

¹ La SEFRI versa contributi parziali se:

- a. il richiedente è domiciliato in Svizzera;
- b. è stato presentato un impegno scritto ai sensi dell'articolo 66d capoverso 1 lettera b;
- c. il corso di preparazione seguito:
 1. era iscritto nella lista dei corsi di preparazione di cui all'articolo 66g nell'anno in cui è stato seguito, e
 2. è iniziato al massimo due anni prima della presentazione della domanda;
- d. per ogni domanda i costi computabili del corso superano i 3500 franchi;
- e. il richiedente è in possesso di una ricevuta che attesta il pagamento dei costi computabili del corso e tale ricevuta non è già stata presentata in occasione di un'altra domanda;
- f. secondo l'ultima tassazione definitiva il richiedente è stato esentato dal versamento di contributi per l'imposta federale diretta.

² Dopo aver ricevuto la decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore e altre eventuali ricevute, la SEFRI elabora un conteggio finale e versa eventuali contributi residui fino al raggiungimento del tetto massimo.

³ Se entro il termine stabilito nell'articolo 66d capoverso 1 lettera b non perviene alcuna decisione concernente il superamento o il mancato superamento dell'esame federale di professione o dell'esame professionale federale superiore, il contributo versato diventa esigibile. Si applicano le disposizioni della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi.

Art. 66f Tasso di contribuzione, tetto massimo e costi computabili dei corsi

¹ Il tasso di contribuzione ammonta:

- a. al 50 per cento dei costi computabili dei corsi per le domande di cui all'articolo 66b;

² **RS 616.1**

- b. al 50 per cento dei costi computabili dei corsi per le domande di cui all'articolo 66d.

² Il tetto massimo dei costi computabili dei corsi per ogni persona avente diritto ai contributi ammonta a:

- a. 19 000 franchi per gli esami federali di professione;
- b. 21 000 franchi per gli esami professionali federali superiori.

³ È considerata computabile soltanto la parte dei costi del corso finalizzata direttamente alla trasmissione di conoscenze utili per l'esame federale di professione o l'esame professionale federale superiore. In particolare, non sono considerate computabili le spese per i viaggi, il vitto e il pernottamento.

Art. 66g Lista dei corsi di preparazione

¹ La SEFRI gestisce una lista dei corsi di preparazione e la pubblica sul proprio sito³. Aggiorna la lista annualmente.

² Gli operatori che vogliono inserire i propri corsi nella lista dei corsi di preparazione devono:

- a. essere domiciliati in Svizzera;
- b. garantire il rispetto degli obblighi loro imposti (art. 66i);

³ Gli operatori presentano un'apposita richiesta alla SEFRI fornendo i dati e i documenti necessari.

⁴ La SEFRI inserisce un corso nella lista se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. il corso si svolge in Svizzera; e
- b. i contenuti del corso offrono una preparazione diretta a un esame federale di professione o a un esame professionale federale superiore. Inoltre, il corso copre interamente o parzialmente le competenze richieste per l'esame.

⁵ In casi eccezionali e motivati, in particolare se in Svizzera non viene offerto il corso corrispondente, è possibile derogare alla condizione di cui al capoverso 4 lettera a.

⁶ L'operatore deve confermare il corso ogni anno affinché compaia nella lista l'anno seguente.

Art. 66h Controlli a campione

La SEFRI verifica i dati dell'operatore del corso di cui agli articoli 66g capoversi 2 e 3 e 66i capoverso 1 tramite controlli a campione.

Art. 66i Obblighi dell'operatore del corso e sanzioni

¹ L'operatore del corso rilascia alle persone che hanno seguito il corso una ricevuta basata sul modello della SEFRI. La ricevuta riporta in maniera corretta:

³ www.sefri.admin.ch

- a. l'importo complessivo dei costi del corso;
- b. i costi computabili del corso pagati dalla persona che ha seguito il corso.

² L'operatore collabora allo svolgimento di controlli a campione.

³ Se un operatore fornisce informazioni false, non utilizza il modello di cui al capoverso 1, non si attiene alle direttive o non fornisce i documenti richiesti nell'ambito dei controlli a campione entro i termini stabiliti, la SEFRI può cancellare il corso o i corsi dell'operatore dalla lista.

⁴ Inoltre, se un operatore fornisce deliberatamente informazioni non veritiere la SEFRI può bloccare l'iscrizione alla lista per un anno.

Art. 66j Delega di compiti
(art. 67 LFPr)

La SEFRI può delegare i compiti definiti nella sezione 6 a terzi tramite una convenzione sulle prestazioni.

Titolo prima dell'art. 67

Sezione 7: Riduzione o rifiuto dei contributi federali

(art. 58 LFPr)

Titolo prima dell'art. 68

Sezione 8: Fondo per la formazione professionale

Art. 78a Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ La SEFRI provvede affinché l'efficacia delle disposizioni della sezione 6 del capitolo 8 (art. 66a-66j) venga verificata tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ...

² È possibile richiedere i contributi di cui agli articoli 66c e 66e per i corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori solo se tali corsi sono iniziati dopo il 1° gennaio 2017.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

... In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr